

**circ. n. 04/63405 del 07/10/2002**

**Oggetto: Sottoscrizione atti di conferimento delle rivendite**

Con Circolare n° 04/61915 del 1 ° giugno 1992, venne, fra l'altro, richiamata l'attenzione degli Uffici in indirizzo sulla necessità: di evitare ogni forma di intermediazione nel rapporto intercorrente fra rivenditori ed Amministrazione.

In particolare venne stabilito che la sottoscrizione degli atti di conferimento delle rivendite avvenisse esclusivamente presso l'Ispettorato competente.

Detta regola che, in linea di principio deve intendersi tuttora operante, trovando origine in ragioni di ordine pratico - organizzativo e nella necessità di avere certezza del soggetto sottoscrittore, può, anche, essere oggetto di giustificate eccezioni nei casi di conferimento di rivendite speciali a società di particolare rilevanza, quali Metro, Autogrill, Soc. Petrolifere ecc.

In tali casi si potrà procedere all'invio dell'atto di conferimento, a mezzo posta, presso la sede legale della società affinché venga, poi; restituito, firmato dal relativo rappresentante legale, unitamente ad una dichiarazione dello stesso, attestante l'autenticità della firma apposta, e ad una fotocopia del suo documento di riconoscimento.